



Federazione Italiana Sport Equestri

Segretario Generale

Roma, 28 luglio 2020
SP/fr prot. n. 03084

C.A. Comitati Regionali F.I.S.E.
Consiglio Federale
Centro Elaborazione Dati

Oggetto: riscontro alla comunicazione prot. n. 187/20 del 24 luglio 2020 a firma dell'avv. Francesca Verrecchia – C.R. Veneto

Con riferimento ai quesiti ricevuti da un Comitato Regionale e in considerazione dell'opportunità di offrire un chiarimento *erga omnes*, vengono riportate nel testo a seguire e portati a conoscenza di tutti i Comitati Regionali federali le richieste di chiarimento e relative precisazioni:

- 1. I rappresentanti dei cavalieri delle discipline equestri non agonistiche o comunque con un numero ridotto di manifestazioni, come ad esempio l'Equitazione di Campagna, l'Equitazione Americana o il Polo, come possono dimostrare e/o ottemperare ai requisiti previsti dall'art. 44.6 Regolamento Generale – Libro I “Norme di Attuazione” (come riescono a dimostrare le 4 manifestazioni sportive e le stesse come devono intendersi o possono essere sostituite da altri eventi)?***

Le Norme di Attuazione sono chiamate a definire con elementi di dettaglio chiari e verificabili i requisiti richiesti dallo Statuto.

In merito lo Statuto, tra le altre specifiche, afferma:

Art. 23 – Partecipazione alla Assemblea Nazionale e diritto di voto

1 All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e dei tecnici.

Nel dettagliare cosa si dovesse intendere per “e che partecipano a manifestazioni riconosciute” le Norme d'Attuazione hanno definito (art. 44.6) che:

Tali soggetti devono essere maggiorenni e tesserati aventi residenza sportiva presso lo stesso ente affiliato alla data in cui ciascuno di essi è eletto dall'assemblea di categoria dell'ente che rappresenta.

Il tesserato rappresentante dei cavalieri deve aver partecipato come cavaliere ad almeno 4 manifestazioni sportive agonistiche organizzate o riconosciute da F.I.S.E. nell'arco di 24 mesi, nei 10 anni precedenti la data in cui è eletto dall'assemblea di categoria dell'ente che rappresenta; ciò deve essere attestato dalle classifiche delle stesse



manifestazioni sportive. Detto requisito deve permanere alla data di pubblicazione sul sito F.I.S.E. della convocazione dell'assemblea.

La previsione – che ha superato senza osservazioni il vaglio delle consultazioni con i Comitati Regionali e della successiva approvazione anche da parte dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI – pertanto deve intendersi applicabile a tutte le manifestazioni organizzate sotto l'egida della FISE per tutte le discipline sportive equestri regolate dalla Federazione: si dovrà cioè attestare di aver partecipato ad almeno 4 competizioni/eventi sportivi nell'arco di due anni ricompresi nei 10 anni precedenti la data di convocazione dell'assemblea elettiva.

- 2. *In merito ai requisiti previsti dall'art. 44.1 Regolamento Generale – Libro I “Norme di Attuazione” si chiede se i 365 giorni precedenti la prima convocazione debbano intendersi come comprensivi anche del periodo di lockdown (cioè perché alcuni circoli, essendo il periodo di chiusura avvenuto ai primi di marzo, hanno tesserato alcuni atleti solo a maggio, rimanendo sguarniti delle 10 patenti nel periodo da febbraio a maggio).***

Questa la norma di cui si tratta:

44.1 *Ai sensi dell'art. 18.5 Statuto Federale (che richiama il testo previgente delle Norme di Attuazione) hanno diritto a voto nelle assemblee i rappresentanti degli enti affiliati a condizione che detti enti - nella stagione sportiva compresa nell'arco dei 365 giorni precedenti la prima convocazione dell'Assemblea - abbiano svolto con carattere continuativo, e non solo stagionalmente, un'attività sportiva e/ o didattica e/ o formativa riscontrabile negli atti F.I.S.E. dei Comitati Regionali e della Federazione. Tale attività sportiva consiste nell'aver mantenuto i requisiti richiesti per l'affiliazione in coerenza a quanto disposto dal precedente art. 5.3 d) RIPORTATO A SEGUIRE; si considera attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'abito dei programmi federali.*

5.3 d) *l'ente, nell'arco di mesi dodici, non svolga attività sportiva documentata dalla partecipazione di almeno un proprio tesserato a manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da questa autorizzata ed inserite nei calendari della Federazione, o alternativamente, non abbia svolto, nell'arco di mesi dodici, attività didattica documentata dalla presenza di 10 patentati, escluse “abilitazioni alla pratica temporanea”.*

Il requisito cui si fa riferimento deve essere presente all'atto della riaffiliazione annuale. Per completezza rappresento che il termine per il rinnovo delle affiliazioni era posto al 15 gennaio. I 10 tesserati – a norma di Statuto, art. 4 – Affiliazione punto 3 – devono essere presenti nell'ente entro il mese successivo alla affiliazione o riaffiliazione. Pertanto, anche un riaffiliato in ritardo rispetto alla data del 15 gennaio può comunque riaffiliarsi, senza perdere il diritto all'anzianità entro il 30 aprile. Quindi i 10 tesserati avrebbero dovuto essere già presenti nel sistema on line dal 15 febbraio (per chi si è riaffiliato nei corretti termini) o da fine maggio per chi si è riaffiliato entro il 30 aprile.



Federazione Italiana Sport Equestri

3. In merito all'art. 42 si chiede conferma che la delega esterna per l'Assemblea Elettiva Nazionale non sia legata al principio di territorialità (un Presidente può delegare - solo per l'Assemblea Nazionale – altro presidente di altra Regione).

Si conferma la correttezza dell'interpretazione, in quanto l'art 42.2 specifica che il vincolo regionale in caso di delega esterna sussiste solo in caso di Assemblea Elettiva Regionale.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Simone Perillo